



Allegato a
tribunale veneziane
del 30.01.19

IL TRIBUNALE



IL CANCELLIERE
Marta CRAPANZANO

[Handwritten signature]

sulle questioni sollevate dalle parti

OSSERVA

1) La competenza territoriale

[Handwritten mark]
Va condivisa la premessa , comune a tutti i contraddittori , che i due addebiti mossi ai prevenuti siano tra loro avvinti a' sensi del combinato disposto degli artt. 12 c.p.p. e 81 c.p. , pur mancando , nei capi d' imputazione , un formale richiamo a tale vincolo , di tal che la competenza territoriale , giusta il dettato dell' art. 16 c.p.p. , deve essere individuata , anzitutto , in riferimento al più grave dei delitti scrutinati , nella specie quello di cui al capo b) , cioè l' aggrottaggio informativo , in ragione della pena edittale più elevata .

Solo laddove sia impossibile individuare , sulla scorta degli ordinari criteri di cui all' art. 8 del codice di rito , il luogo di consumazione del reato più grave si procederà a indagare , sempre sulla base dei menzionati criteri , dove sia stato commesso quello meno grave , dopo di che , laddove anche tale indagine non sortisca esito , si ricorrerà ai criteri suppletivi di cui all' art. 9 c.p.p. , in riferimento , di nuovo , al reato più grave .

Tanto premesso , la ricerca del luogo di consumazione del delitto di aggrottaggio informativo non può prescindere da un accertamento di carattere , per così dire , dogmatico circa la natura del medesimo . Risulta evidente che a seconda si tratti di reato di mera condotta o di evento occorrerà valorizzare taluni profili in fatto piuttosto che altri . Sulla scorta del tenore della norma incriminatrice questo Collegio condivide l' assunto che ci si trovi in presenza di reato di mera condotta e di pericolo concreto , come espressamente affermato nelle sentenze 28932/2011 e 40393/2012 della Suprema Corte e non confutato , in linea di principio , neppure nella sentenza 12989/2013 della stessa Corte Regolatrice , che peraltro , ai fini dell' individuazione del luogo di consumazione del reato in esame , ha valorizzato , quale necessario

requisito integrativo della condotta , il ricevimento , da parte dei destinatari , della comunicazione di cui trattasi , in forza di una natura ontologicamente recettizia da riconoscersi , benché unilaterale , al comportamento comunicativo , assumendo poi che tra tutti i luoghi di possibile ricezione l' unico rilevante ai fini dell' integrazione del reato che ne occupa sia quello ove si formano i prezzi dei titoli interessati dalla comunicazione foriera di scompenso valutativo , con il che ne deriverebbe , per i delitti di aggio , la costante competenza territoriale del Tribunale di Milano , dove ha sede la Borsa Valori .
Tale corollario , come si vedrà , non appare condivisibile .



Riservando al prosieguo una compiuta disamina delle problematiche ora accennate , occorre evidenziare come , ad avviso di questo Tribunale , si tratti , poi , di reato a forma libera , cioè con modalità non predeterminate dalla norma . Tale caratteristica si desume , di nuovo , dalla lettera della norma stessa né vale a modificare l' assunto di cui sopra la circostanza che , sul piano fenomenico , sia quasi costante il coinvolgimento in tale reato di soggetti dotati di cariche apicali negli enti economici cui pertengono le informazioni propalate e che la diffusione avvenga magari tramite i canali istituzionali e le procedure all' uopo previste , cioè , come si dirà , gli adempimenti specificamente individuati dal T.U.F. e dai collegati regolamenti CONSOB . Nulla vieta di ipotizzare vicende nelle quali la diffusione di notizie false idonee a turbare il corso del mercato avvenga da parte di chi non rivesta cariche istituzionali nella compagine e , ad esempio , si presenti a un convegno di analisti finanziari esplicitando le informazioni stesse tramite un intervento in quella sede .

Detta precisazione appare necessaria poiché in talune prospettazioni difensive (cfr. la memoria depositata per l' imputato Ligresti) si palesa immanente l' assunto della sostanziale irrilevanza di una diffusione di notizie attuata per il tramite di canali ritenuti - a torto o a ragione - diversi da quelli istituzionali , in particolare i comunicati in tesi accusatoria inviati con il mezzo informatico alla *mailing list* della emittente . Tale argomentazione non appare sostenibile sulla scorta della lettera della norma né può accreditarsi , come preteso , sull' asserito presupposto che solo le notizie promananti da organi qualificati e per le vie istituzionali contengano in sé quella potenzialità pericolosa prevista dalla norma incriminatrice . L' assunto , oltre a "spostare" in maniera eccessiva il requisito normativo della pericolosità della notizia dal contenuto intrinseco della stessa alle modalità di propalazione , non è

comunque giustificabile nella sua assolutezza , ben potendosi , appunto , ipotizzare condotte egualmente pericolose per altra via (con ciò non escludendosi , ovviamente , che la peculiare caratteristica di certe fonti o di certe modalità di diffusione possano in sé svilire la credibilità della notizia in questione , ma ciò attiene al merito delle singole vicende e non all' inquadramento dogmatico del reato in esame) .

Dunque , non possono aprioristicamente escludersi , in un' analisi del genere considerato , anche attività diffusive diverse da quelle , per così dire , istituzionalizzate né possono valorizzarsi di per se sole le maggiori potenzialità propalatrici di un tipo di comunicazione piuttosto che di un altro , come sostenuto dal PM evidenziando la conformità ai dettami UE ed alla successiva evoluzione della normativa nazionale dell' inoltro dei comunicati *price sensitive* alle *mailing list* delle emittenti (comprehensive pure di destinatari esteri) . In caso di pluralità di propalazioni deve dunque individuarsi , ove possibile , la prima attività idoneamente diffusiva e ciò sia che la variegata condotta venga sussunta nello schema del reato continuato (come parrebbe evincersi dalla sentenza 28932/2011 della Suprema Corte) sia che venga invece sussunta nello schema del reato eventualmente permanente (secondo la tesi fatta propria dalla stessa Suprema Corte con la sentenza 12989/2013) . In entrambi i casi , infatti , ai fini dell' accertamento del luogo di consumazione del reato rilevante nell' ottica della competenza territoriale a conoscerne occorre individuare – ovviamente se possibile – il primo momento diffusivo : cfr. l' art. 8 co. III° c.p.p. nonché gli artt. 16 e 12 stesso testo .

In merito al possibile rilievo di attività diverse da quelle di immissione della notizia delittuosa nel NIS della Borsa appare significativo quanto incidentalmente osservato nella menzionata sentenza 28932/2011 della Corte Regolatrice laddove , nell' esimersi dal vagliare lo spessore di un' eventuale trasmissione diretta da Collecchio dei comunicati oggetto di quel procedimento ad agenzie di stampa , si è richiamata non già all' ontologica inettitudine di siffatta trasmissione a integrare il reato che ne occupa bensì al mancato riscontro , negli atti , di una simile emergenza probatoria e comunque alla sua irritale deduzione davanti al giudice di legittimità .

Non può dunque accedersi alla tesi sostenuta dal GIP e dall' organo dell' accusa circa una valutazione necessariamente unitaria , nell' ipotesi di cui sopra , delle varie condotte diffusive , da intendersi idonee a concretare la fattispecie di reato solo una volta portate tutte a termine .



Sciogliendo la precedente riserva , corre l' obbligo di prendere ora posizione sui fondamentali nodi dogmatici estrapolabili dalle divergenti prospettazioni delle parti , le quali , pur muovendo , lo si ripete , dal comune (o quanto meno non confutato *ex professo*) assunto che ci si trovi in presenza di un reato di condotta , hanno individuato un diverso luogo di consumazione valorizzando , PM e parte civile UNICREDIT (che nello schieramento favorevole alla conservazione in Torino del processo hanno trattato più esaurientemente la questione) , il luogo di diffusione delle notizie incriminate inteso come luogo di predisposizione e , per così dire , di partenza dei comunicati - anche in riferimento al luogo di attivazione della rete telematica in forza dell' indicata ubicazione in Torino del *server* utilizzato dall' emittente - , le altre parti , l' unico luogo in cui , a loro dire , la potenziale idoneità decettiva della comunicazione in oggetto avrebbe potuto ingenerare una situazione di pericolo concreto , ossia il mercato borsistico che si tiene in Milano .

Solo in subordine la difesa dell' imputato Erbetta ha poi sostenuto che laddove , in ossequio all' orientamento più radicale circa la sussunzione del delitto scrutinato tra quelli di mera condotta , non si volesse conferire rilievo al luogo (secondo la principale tesi difensiva unico) dove potrebbe concretizzarsi il pericolo di scompensamento valutativo , cioè Milano , allora dovrebbe valorizzarsi necessariamente , quale luogo in cui si concretò l' attività diffusiva , quello di digitazione del comando di immissione nella rete NIS gestita da Borsa Italiana , nel caso di specie da individuarsi però in Firenze , richiamandosi , a sostegno di tale impostazione , le argomentazioni rassegnate in un decreto ex art. 54 ter c.p.p. emesso il 7.6.2006 , nell' ambito di analoga vicenda , dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione .

E' opportuno esaminare , in primo luogo , la tesi principale delle difese interessate , la cui fondatezza esonererebbe , ai fini dell' odierna delibazione , dall' indagare ulteriormente (sia pur nei limiti sanciti dall' art. 491 c.p.p.) le materiali attività poste in essere dagli imputati ovvero a loro comunque riferibili .

Ritiene , il Tribunale , che la natura di reato di mera condotta (sia pure di pericolo concreto) nonché a forma libera del delitto ex art. 185 TUF , da intendersi pienamente consumato una volta diffuse attraverso qualsiasi canale le notizie foriere di potenziale scompensamento valutativo , imponga di escludere rilievo assorbente alla mera circostanza che nella località ambrosiana si tenga il mercato borsistico . Diversamente



opinando si finirebbe per conferire surrettiziamente al reato che ne occupa natura di reato di evento intendendosi per tale non già la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari interessati (il cui verificarsi non è pacificamente necessario) ma la realizzazione effettiva dello stato di pericolo di scompensazione valutativo quale circostanza storica esterna alla condotta, secondo un assunto non solo avversato da accreditata dottrina ma esplicitamente sconfessato dalle sentenze, al riguardo del tutto condivisibili, 28932/11 e 40393/12 della Suprema Corte, laddove quest'ultima specifica *“Premesso che, come poc' anzi si è avuto modo di evidenziare, il delitto di cui all' art. 185 l. 58/1998 è reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia, l' accertamento di esso richiede che la verifica del requisito di “ idoneità ” della falsa notizia a produrre gli effetti distorsivi sul mercato finanziario sia attuata, bensì, in termini di concretezza come impone la norma (il che comporta un' analisi della situazione complessiva del mercato) ma abbia comunque il suo riferimento cronologico al momento terminale del comportamento commissivo sub iudice: con la conseguenza per cui l' unico criterio utilmente applicabile è quello della prognosi postuma. In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza di questa stessa sezione con la sentenza n. 28932 del 4/5/2011”*.

Sul piano, viceversa, concreto, si condividono poi le osservazioni contenute nella memoria del PM secondo cui l' assunto che (solo) nel mercato si consumerebbe il reato non tiene conto del possibile rilievo pure della mancanza volontaria di contrattazioni, ben difficilmente appurabile sul mercato stesso.

La tesi difensiva di cui sopra deve essere quindi rigettata e appare perciò indispensabile vagliare (ovviamente nel rispetto dei principi che governano l' odierna deliberazione, su cui si tornerà), le condotte rilevanti poste concretamente in essere dagli imputati.

Peraltra, prima della cennata disamina, deve essere ancora affrontato *ex professo* l' ulteriore problema incentrato sulla corretta accezione del termine “diffusione di notizie” che - lo si rammenta - secondo le difese interessate (le quali si richiamano alle conformi argomentazioni della sentenza 12989/2013 della Suprema Corte) non può prescindere dal riconoscimento di una natura ontologicamente recettizia alla comunicazione di cui trattasi, la quale in tanto potrebbe definirsi “notizia diffusa” in quanto percepita da qualcuno, con ciò offrendosi una chiave di lettura e di analisi della vicenda scrutinata non dissimile

da quella usualmente adottata per i delitti di diffamazione tramite mezzo telematico .

Si badi , incidentalmente , che con sentenza 16037/2011 la Suprema Corte , proprio in tema di diffamazione a mezzo telematico , ha ritenuto l' impossibilità , per l' esistenza di troppe variabili , di individuare il luogo di prima percezione delle espressioni diffamatorie da parte degli utenti del *web* e ha conseguentemente ritenuto doversi necessariamente valorizzare , ai fini dell' individuazione del giudice competente , i criteri suppletivi ex art. 9 c.p.p. e in particolare quello di residenza , domicilio o dimora dell' agente . Si osserva sin d' ora che nel presente procedimento detto criterio suppletivo non sarebbe adottabile in quanto divergono le residenze degli imputati , tanto che il Tribunale del Riesame ha rilevato come , laddove si dovessero scartare , poiché inapplicabili , i prioritari criteri di cui al medesimo art. 9 c.p.p. si dovrebbe scartare pure quello in oggetto e dunque verrebbe in considerazione l' ultimo in assoluto , ancorato al luogo di prima iscrizione nel registro indagati , avvenuta pacificamente a Torino .

Tanto premesso , giova evidenziare , anzitutto , che riconoscere natura ontologicamente recettizia alle comunicazioni di cui trattasi non inficerebbe di per sé la sussunzione del delitto scrutinato tra quelli di mera condotta , valendo al più a caratterizzare necessariamente la condotta medesima sotto il profilo della sua idoneità decettiva , con una ragionevole estensione del requisito della pericolosità dal contenuto intrinseco della notizia alle modalità della sua diffusione . D' altro canto , nell' eventualità - ben ipotizzabile - di diffusione meramente verbale delle informazioni false , è di immediata comprensione come in tanto la propalazione potrebbe dirsi avvenuta con simili modalità di per sé volatili in quanto percepita dai destinatari , non necessitanti nella specie della mediazione del sistema telematico , peraltro idoneo a garantire un immagazzinamento e una conservazione temporale dei dati comunicati , percepibili in tempo successivo dai destinatari .

Fermo che seguendo l' opzione ermeneutica dianzi considerata la competenza del Tribunale di Torino potrebbe comunque conseguire in forza dei criteri sussidiari di cui all' art. 9 c.p.p. (laddove non fossero disponibili costituiti risolutivi in punto epoca di concreta percezione dei comunicati , ma su ciò si tornerà) , ritiene questo Collegio come sulla scorta del tenore letterale della norma non possa richiedersi la concreta presa di conoscenza , da parte dei terzi , della notizia incriminata bastando (e al contempo occorrendo , peraltro) , ai fini della consumazione del reato , una sua idonea "messa a disposizione" di una

pluralità di destinatari , dovendosi quindi privilegiare , al cospetto di più attività comportanti la fuoriuscita della comunicazione dalla sfera dell' emittente , quella di per se sola idonea , da subito , a notiziare una siffatta platea . Tale non è certamente una trasmissione della notizia dall' uno all' altro ufficio dell' emittente medesima (si veda , sul punto , la sentenza 28932/2011 della Suprema Corte , laddove esclude una qualsiasi rilevanza a un simile passaggio in quanto non integra una diffusione rimanendo in ambito interno alla compagine interessata) . Nella stessa ottica non può considerarsi utilmente diffusa la notizia trasmessa a un unico destinatario laddove questi , per obbligo o per prassi o anche solo per contingenze , la "trattenga" per un certo periodo prima di reindirizzarla , sia pure in automatico , al pubblico . Con argomentazione in questo caso condivisibile la sentenza 12989/2013 della Suprema Corte , enucleando un principio generale che trascende le eventuali differenze tra la normativa dell' epoca e quella vigente al momento dei fatti di causa , ha affermato che *"La procedura di divulgazione delle informazioni da parte delle società emittenti quotate , disciplinata dalle previsioni regolamentari di Consob e di Borsa Italiana , impone che la trasmissione in via ufficiale delle comunicazioni al pubblico e a Borsa Italiana da parte delle società emittenti debba avvenire "mediante l' invio di un comunicato a Borsa Italiana" , utilizzando "il sistema telematico Network Information System (NIS) organizzato e gestito da Borsa Italiana" . "Borsa Italiana" , poi , "mediante il NIS , cura la diffusione al pubblico dei comunicati" mediante l' invio dei medesimi , contestuale alla ricezione , alle agenzie di stampa collegate al sistema , nonché attraverso la pubblicazione di un "avviso di borsa" Essa può ritardare l' invio alle agenzie di stampa di quindici minuti dalla ricezione del comunicato (se esso sia stato trasmesso nell' orario di svolgimento delle contrattazioni) , od anche per un tempo non determinato (previa comunicazione alla CONSOB ed informandone attraverso il NIS l' emittente , ove lo ritenga necessario per valutare l' opportunità di sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari interessati) . "L' emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma attraverso il NIS della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa" . E' evidente , pertanto , che il mero invio della comunicazione alla Borsa non costituisce ancora divulgazione al mercato di notizie concretamente in grado di alterare il sistema fisiologico di formazione dei prezzi dei titoli , almeno fin tanto che nella catena procedurale non si inserisca la mediazione della citata destinataria , con le modalità esaminate . Ed invero la*

“diffusione” avviene quando Borsa Italiana , a Milano , invia il comunicato alle agenzie di stampa . Non vi è dubbio che , se Borsa Italiana ritarda la diffusione comunicandolo alla CONSOB , e le negoziazioni vengono sospese , il reato non è consumato” .

Nel peculiare contesto di cui sopra vanno calate le argomentazioni svolte nel decreto ex art. 54 ter c.p.p. dal Procuratore Generale della Suprema Corte sopra richiamato circa la natura di mera condotta del reato che ne occupa ed in punto sua consumazione non appena digitato il comando di immissione nel sistema telematico NIS del comunicato falso , in applicazione dell' orientamento consolidato della Corte Regolatrice in tema di consumazione dei reati ex art. 600 ter c.p.p. . Tale digitazione é certo il necessario presupposto fattuale della diffusione , che peraltro , quanto a quel canale , avviene solo una volta decorso il famoso termine “sospensivo” dei quindici minuti dall' immagazzinamento del dato (entro il quale , verosimilmente , il comunicato potrebbe essere pure ritrattato dall' emittente) ma laddove si giustapponga , prima di detto decorso , altra attività caratterizzata da un' autonoma e più immediata efficacia non è dubbio che alla medesima debba riconoscersi lo spessore di prima condotta decettiva rilevante al fine di individuare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale a perseguirlo .

Il tutto a tacere che nell' ambito di una più articolata ricostruzione proposta dalla difesa della parte civile UNICREDIT , l' utile immissione nella rete telematica postula , quanto meno , un primo aggancio al *server* di partenza , che nella specie , giusta quanto argomentato dalla stessa parte civile , sarebbe comune a tutti gli uffici di FONDIARIA SAI (incluso , parrebbe , quello di Firenze) e si troverebbe , appunto , in Torino .

Tanto chiarito , deve scendersi al vaglio minuto della fattispecie che ne occupa .

A tale riguardo ritiene , il Tribunale , che ci si debba anzitutto confrontare con il tenore letterale del capo d' imputazione , al fine di escludere palesi discrasie , non riconducibili a mero errore materiale , tra l' incolpazione e l' individuazione , nell' atto introduttivo , dell' organo giudiziario adito , che imporrebbero di per sé una declinatoria di competenza .

L' analisi del capo d' imputazione non evidenzia alcuna discrasia sul punto , in quanto appare del tutto conforme a logica che una società quotata con sede in Torino diffonda simili comunicati dalla sede

medesima , ove tra l' altro , secondo quanto riportato a pag. 115 dell' ordinanza del GIP impositiva della prima misura cautelare , quello incriminato sarebbe stato messo a disposizione del pubblico ex art. 154 ter T.U.F. .

Ritiene poi , il Tribunale , che al di la di eventuali atti irripetibili non inseriti per errore nel fascicolo dibattimentale (i quali potrebbero essere per certo acquisiti) ben possano utilizzarsi , benché non ancora trasfusi , ovviamente , in detto fascicolo , gli elementi raccolti durante le indagini e sino al termine ultimo previsto per sollevare l' eccezione scrutinata , quanto meno nei limiti di quanto dedotto e documentato dalle parti processuali . Diversamente opinando si rischierebbe di favorire un ingiustificabile contrasto di decisioni tra gli organi giudiziari successivamente investiti della questione , alcuni dei quali facoltizzati a usare gli atti di indagine , altri no (nella specie , proprio il giudice del dibattimento , vincolato a decidere allo stato degli atti) . Non infondatamente la difesa dell' imputato Erbetta ha richiamato sul punto la norma di cui all' art. 187 c.p.p. che fa oggetto di prova tutti i fatti da cui derivi l' applicazione di norme processuali , da intendersi peraltro , sulla scorta delle specifiche previsioni in tema di decisione , a dibattimento , dell' eccezione d' incompetenza territoriale , quale dimostrabilità del proprio assunto sulla scorta di tutti (e soltanto) i costituiti preformati , essendo impensabile un' attività istruttoria volta ad acquisire elementi nuovi , le c.d. sopravvenienze probatorie .

Sul punto può utilmente richiamarsi la più volte citata sentenza 28932/2011 della Suprema Corte laddove , nell' esaminare la problematica nella peculiare ottica del giudice del gravame , evidenzia comunque principi di carattere generale affermando *“Da tanto consegue che il vaglio della competenza territoriale deve riguardarsi sulla scorta delle acquisizioni processuali acquisite al momento della formulazione dell' imputazione da parte della pubblica accusa (corredo probatorio depositato anche alle parti private , comprensivo anche delle eventuali produzioni effettuate) o del termine ultimo entro cui può esser formulata l' eccezione di incompetenza (anche quella derivante dalla connessione) , vale a dire quello indicato dall' art. 491 cod. proc. pen. . Su questo medesimo compendio deve fissarsi anche la valutazione del giudice di impugnazione , che mediante vaglio ex ante individuerà la competenza territoriale “non potendo quanto di diverso eventualmente evidenziato dalla successiva dinamica dibattimentale essere preso in considerazione per tale verifica , che ha a oggetto la correttezza o meno della soluzione adottata in ordine a questione preliminare che , proprio perché tale , non implica il confronto con gli esiti*

istruttori del dibattimento..." (cfr. Cass. Sez. 6 , 5 ottobre 2006 , Battistella ed altri , CED Cass. 234348 , in motivazione)'' .

Il criterio metodologico di cui sopra non è stato , comunque , oggetto di confutazioni ad opera delle parti interessate , che anzi si sono richiamate tutte a elementi raccolti nel corso delle indagini e non inseriti né inseribili *ab origine* nel fascicolo dibattimentale .

Va solo aggiunto che nella valutazione circa la qualità e consistenza (per riprendere gli espressivi termini utilizzati nella memoria difensiva dell' imputato Erbetta) degli elementi disponibili , valutazione necessariamente caratterizzata da peculiare natura sommaria vista la sede dell' odierna decisione , non potranno aprioristicamente privilegiarsi alcuni costumi e in particolare i costumi documentali rispetto a quelli , magari suscettivi di approfondimento dibattimentale , promananti da fonte dichiarativa , purché non incompatibili storicamente con i primi .

Nel procedimento in oggetto risulta , in buona sostanza , dalla messe di elementi disponibili e in particolare dalla documentazione versata in causa nonché dalle dichiarazioni a s.i.t. di Lana Giancarlo e Gasperi Livia (che non si riporteranno letteralmente essendo i relativi verbali allegati alle memorie di parte e abbondantemente richiamati nelle medesime) :

- che il comunicato societario incriminato , espressamente qualificato di rango *price sensitive* , fu dapprima inoltrato dall' ufficio Investor Relations di Torino all' ufficio soci della compagine interessata ubicato in Firenze , dove vi era un dipendente accreditato alla immissione del comunicato medesimo nella rete NIS ;
- che giusta la prassi usuale , inosservante il dovere di sospensiva per i comunicati *price sensitive* , subito dopo tale immissione , avvenuta alle ore 15,12 di quel 23.3.2011 , il comunicato fu pubblicato sul sito di FONDIARIA SAI e inviato alla *mailing list* dell' ufficio Investor Relations ;
- che l' inoltro delle *mail* di quel genere (cfr. s.i.t. Lana del 12.8.2013) interveniva infatti non appena il collega mittente del comunicato al NIS notiziava esso Lana dell' orario di tale invio ;
- che nell' ufficio di Torino si occupava materialmente dell' inoltro delle *mail* in questione la segretaria della direzione Investor Relations , tale Albera Roberta ;

- che in qualche sporadica occasione i comunicati societari erano stati inviati da un parallelo ufficio di Milano ;
- che pur essendo trascorsi due anni e mezzo vi era però ragionevole certezza in capo agli addetti e in particolare al dichiarante Lana che il comunicato incriminato fosse stato inviato proprio da Torino
- che alle ore 15,28 di quel 23.3.2011 il NIS della Borsa provvide , “in automatico” (cfr. s.i.t. Gasperi) , alla diffusione del comunicato secondo le modalità proprie .

Richiamando quanto osservato in via preliminare , va evidenziato come le dichiarazioni di Lana Giancarlo siano per certo suscettibili di maggiore dettaglio nel prosieguo ma come , al contempo , non possano essere oggi accantonate sulla scorta di tale caratteristica , risultando , d' altro canto compensato , il loro spessore un po' rarefatto , dall' assoluta verosimiglianza dei dati topici riferiti , in particolare l' identificabilità dei mittenti la famosa *mail* negli addetti all' ufficio , ubicato presso la sede sociale , che usualmente si occupava di tali incumbenti nonché la serrata tempistica degli incumbenti medesimi non appena pervenuto l' avviso da Firenze circa l' immissione del comunicato societario nella rete NIS , avviso con ogni probabilità assai puntuale , siccome volto proprio a consentire un tempestivo computo dei tempi di “sdoganamento” dei comunicati , a prescindere dall' usuale inosservanza , da parte degli addetti all' ufficio Investor Relations , della sospensiva prevista , circostanza riferita dal Lana in termini di certezza e di cui non si ha ragione al momento di dubitare .

Il fatto che non sia stato (sinora) reperito , a dibattimento non ancora aperto , un suffragio documentale alle s.i.t. del Lana non ne svuota di per sé lo spessore , tenuto anche conto che le circostanze oggetto delle dichiarazioni di cui sopra non si pongono affatto in irrimediabile contrasto con quelle desumibili in via cartolare e rilevanti ai fini dell' odierna delibazione , ad esempio l' orario di diffusione al pubblico del comunicato in oggetto da parte di Borsa Italiana .

Ma allora parrebbe ritrarsi dai costituiti in atti , o comunque non può escludersi in maniera appagante (il che è lo stesso , in quell' ottica di tendenziale *favor* conservativo doverosamente imposta dal paradigma codicistico sulla definizione del giudice competente per territorio , meno vincolante di quello previsto quanto alla competenza per materia e funzionale siccome non incidente su profili essenziali della legittimazione del giudice e informato a ragioni di speditezza e praticità : cfr. , sul punto , la sentenza 28392/2011 della Corte Regolatrice) che la

prima condotta davvero idonea alla diffusione al pubblico delle notizie decettive sia avvenuta in Torino , come affermato nel capo d' imputazione , identificandosi , in particolare , nell' invio da Torino del comunicato societario alla *mailing list* dell' ufficio Investor Relations , con il che ne discenderebbe la competenza dell' adito Tribunale sulla scorta degli ordinari criteri di cui all' art. 8 del codice di rito .

Conviene peraltro scandagliare , in via cautelativa , anche i possibili esiti , sul piano procedurale che qui interessa :

- di un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie in punto collocazione temporale dell' invio del comunicato societario alla *mailing list* dell' emittente rispetto all' immissione di detto comunicato nella rete NIS
- di una diversa opzione ermeneutica adesiva alla tesi della natura ontologicamente recettizia della comunicazione incriminata , con necessaria valorizzazione conseguente del momento (e del luogo) di prima presa di conoscenza effettiva della "notizia" .

In entrambi i casi i costituiti disponibili non basterebbero a individuare l' effettivo luogo di consumazione del reato di aggiottaggio secondo gli ordinari criteri di cui all' art. 8 c.p.p. .

Ed invero , ritenendo insufficienti le dichiarazioni del Lana (in quanto eccessivamente sintetiche , generalizzanti e non suffragate documentalmente) onde dimostrare l' anteriorità dell' invio del famoso comunicato alla *mailing list* dell' ufficio Investor Relations rispetto alla diffusione al pubblico del comunicato stesso da parte di Borsa Italiana , non ne conseguirebbe comunque - nell' approccio necessariamente prudenziale d' anzi richiamato - la prova dell' anteriorità di quest' ultima diffusione . Egualmente , optando per la natura recettizia del comunicato in oggetto , difetterebbe in ogni caso la prova del momento e del luogo della prima presa di conoscenza effettiva da parte dei destinatari .

Si dovrebbe perciò ricorrere ai criteri suppletivi di cui all' art. 9 del codice di rito , secondo il percorso procedurale correttamente richiamato dal Tribunale del Riesame nei provvedimenti che riguardano la vicenda . Il tutto non prima , dunque , di avere verificato la possibilità di individuare , secondo gli ordinari criteri di cui al menzionato art. 8 del codice di rito , il luogo di consumazione del delitto (meno grave) di false comunicazioni sociali , posto che laddove ciò fosse possibile la competenza territoriale a giudicare di entrambi i reati connessi sarebbe individuata in ragione di detto luogo .

Ritiene , il Collegio , che meriti condivisione l' assunto dello stesso Tribunale del Riesame (non confutato da alcuno dei contraddittori) circa

l' impossibilità di applicare utilmente , in relazione alla fattispecie ex art. 2622 cod. civ. , gli ordinari criteri di cui all' art. 8 c.p.p. , trovandosi al cospetto di un reato di danno soggettivamente frammentato sul versante passivo e difettando qualsivoglia elemento per individuare dove si sia concretato per la prima volta tale danno , laddove pure identificabile nella mera diffusione delle comunicazioni false e in presenza di un avvenuto deposito presso la sede dei dati incriminati , riguardanti peraltro due compagini con sedi diverse .



Tornando , allora , ai criteri suppletivi di cui all' art. 9 del codice di rito , in riferimento però al più grave delitto di aggio informativo , risulta parimenti condivisibile l' ulteriore assunto del Tribunale del Riesame secondo cui , nell' impossibilità di individuare il luogo di prima diffusione utile (comunque intesa) del comunicato in questione non potrebbe che ricorrersi al criterio dell' ultimo luogo di commissione di una parte dell' azione od omissione , luogo che nella specie deve individuarsi in Torino dove , in un momento successivo all' immissione del predetto comunicato nella rete NIS , il medesimo fu inviato alla *mailing list* dell' ufficio Investor Relations . Tale individuazione appare corretta , seppure nel concorso di plurime condotte parallele dell' agente , in forza della loro unificabilità nello schema del reato eventualmente permanente ovvero del reato continuato , ravvisandosi in ogni caso quelle ragioni di praticità correlate a una individuazione del giudice che sia più prossimo ai fatti e al loro accertamento le quali , insieme alle ragioni di speditezza , concorrono , nel nostro ordinamento , alla definizione , appunto , del giudice competente .

Solo *ad abundantiam* si richiama l' ultimo criterio suppletivo di cui al citato art. 9 c.p.p. , rappresentato dalla data di prima iscrizione nel registro notizie di reato , avvenuta in Torino , criterio che entrerebbe peraltro in gioco - in forza dell' inapplicabilità , nel caso in esame , del prioritario criterio ancorato al luogo di residenza , domicilio o dimora degli imputati - laddove soltanto non si considerasse risolto , sulla scorta degli elementi disponibili , nessuno dei dubbi in merito al dipanarsi cronologico e spaziale delle condotte .

In forza della argomentazioni tutte sopra rassegnate deve essere pertanto disattesa l' eccezione di incompetenza territoriale dell' adito Tribunale .

2) Le costituzioni di parte civile

In ordine alla richiesta di esclusione degli enti esponenziali (Movimento Consumatori, Codacons, Federconsumatori, Federconsumatori-Piemonte, Adoc, Asso-Consum e Acu-Piemonte) avanzata dalle Difese di alcuni imputati, va osservato che si tratta di associazioni che si sono costituite parte civile nel presente procedimento allegando l'offesa da parte delle condotte delittuose contestate agli imputati ad un proprio diritto alla personalità, risultante dal perseguimento della tutela e difesa del risparmiatore quale propria finalità istituzionale.



La sussistenza, in capo a tali enti, di un diritto soggettivo al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, "*iure proprio*", vale a dire quali soggetti che abbiano riportato un danno diretto in conseguenza dei reati commessi, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013; oltre che di merito, cfr., tra le altre, G.I.P. Milano 25.1.05), a condizione che sia stato leso un interesse concretamente perseguito dall'associazione. Detta finalità, si specifica, può non risultare solamente dalla formulazione dello statuto dell'ente, ma anche emergere dall'attività in concreto svolta dal medesimo nella vicenda per cui è processo od in altre precedenti analoghe. Si deve trattare di una "*situazione storicamente circostanziata*", che può risultare anche "*dall'aver fornito prova della effettiva e concreta azione svolta nel settore del risparmio, tale da qualificare l'attività dell'ente come esclusivamente o quantomeno prevalentemente, orientata alla tutela del risparmiatore*" (così, in materia di mercati finanziari, Ord. G.I.P. Milano 8.4.10; con riguardo ad altro settore, vale a dire in riferimento alla legittimazione di una ONLUS in un processo per violazioni della normativa antinfortunistica, G.U.P. Torino 2.10.08 ha sottolineato che dallo Statuto della stessa "*emerge che l'attenzione alla salute nei luoghi di lavoro ed all'ambiente di lavoro sostanzia una finalità specifica dell'agire dell'associazione*" e che anche dalla documentazione allegata alla costituzione risulta "*una costante iniziativa culturale e di informazione*" svolta dall'associazione "*sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori*"; cfr., altresì, nella giurisprudenza di legittimità, di poco precedente, Cass. Pen., Sez. 3, n. 38290 del 03/10/2007). Si realizza, in tal modo, una lesione dell'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della sua esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato ad esso si configura come lesione di un diritto soggettivo

inerente la personalità o identità dell'ente (così, riguardo alla legittimazione di 'CittadinanzAttiva ONLUS' in un processo per reati contro la P.A., la citata Cass. Pen., 39010/13).

La legittimazione degli enti, anche di fatto (cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010), all'esercizio dell'azione civile in questa sede richiede, dunque, una piena corrispondenza tra i beni tutelati dall'ente e quelli offesi dai reati, in modo tale che possa essere ravvisata una vera e propria compromissione dell'interesse precipuo all'esistenza dell'ente. Nella presente vicenda, siccome le norme contestate tutelano il regolare funzionamento del mercato finanziario, soprattutto sotto il profilo della corretta informazione degli investitori e, dunque, del pubblico dei risparmiatori in ordine alle condizioni economiche delle società che *ivi* operano, è in ordine a tale bene che deve essere effettuata la predetta verifica di congruità. In particolare, lo statuto deve far esplicito riferimento alla tutela di questi beni e, dunque, non deve essere assolutamente generico o così ampio da ricomprendere la complessiva tutela dei consumatori e degli utenti (v. la già cit. Ord. G.I.P. Milano 25.1.05 e Ord. Trib. Milano 8.4.10). Sulla base di quanto premesso ed, in particolare, dei parametri enunciati, deve ritenersi sussistere la legittimazione a costituirsi P.C. nel presente processo dei seguenti enti, per le ragioni esposte nel dettaglio in prosieguo.

Il Movimento Consumatori (MC) reca tra le proprie finalità statutarie, all'art. 2, quella di *"tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti"* (lett a), battendosi *"per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza ai soci, per offrire loro migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientale"* (lett c). Detto programma d'azione si è tradotto, in concreto, anche nell'istituzione di un Osservatorio Credito e Risparmio diretto a divulgare, informare e dunque assistere i risparmiatori in ordine ai servizi di investimento ed ai connessi rischi (p. 20 atto di costituzione, con riferimento alla sezione 'Credito & Risparmio' del sito www.movimentoconsumatori.it); si deve registrare poi un'attivazione specifica dell'associazione, nel contesto di vicende analoghe alla presente, per la istituzione di tavoli di conciliazione al fine di consentire il più celere risarcimento di numerosi risparmiatori coinvolti in *"recenti crack finanziari"* quali *"Cirio, Finmek, Finmatica, Parmalat"* (loc. ult. cit.). Con riferimento poi al caso per cui è processo, va aggiunto che

l'ente ha, da subito, denunciato illeciti legati al depauperamento del patrimonio sociale con conseguente compromissione degli investimenti dei piccoli azionisti di Fondiaria-Sai (p. 20 atto di costituzione, ove il rinvio a <http://www.movimentoconsumatori.it/contents.asp?id=528>); in particolare, l'8.11.12 il MC ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica riguardo alle incongruenze rilevate nei prospetti informativi per l'aumento di capitale di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni.



Il Codacons ha come finalità statutaria quella di promuovere *“azioni giudiziarie civili, amministrative e penali”*. L'art. 2 dello Statuto dell'ente lo autorizza *“al promovimento di azioni giudiziarie avverso la lesione di diritti ed interessi dei risparmiatori, procedendo alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati”*, compresi quelli afferenti a condotte lesive degli interessi dei *“risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari sia individualmente che collettivamente”*; l'associazione, in particolar modo, *“intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, [...] i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono [...] anche il buon andamento dei mercati mobiliari [...] e finanziari”*, nonché *“vigila sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati”*. Dal punto di vista dell'attività concreta svolta ha documentato di aver tutelato un numero assai elevato di risparmiatori (300) con riferimento al 'caso Cirio' (doc. 8 allegato alla costituzione).

Quanto alla Federconsumatori, ed alla sua articolazione regionale che ne condivide le finalità istitutive (Federconsumatori Piemonte), rientra nell'oggetto statutario *“la tutela dei risparmiatori anche mediante la costituzione di parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali”* dei medesimi (art. 2; analogamente, per la sua emanazione territoriale, si veda l'art. 3 dello Statuto); la stessa ha poi provato un'attivazione specifica nella presente vicenda mediante comunicati stampa e articoli di giornale (cfr. allegati 3 e sgg. della costituzione Federconsumatori).

L'Adoc ha quale scopo statutario la tutela costante del risparmio e, in particolare, la protezione *“dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori, risparmiatori, piccoli azionisti ed utenti nei confronti di qualsiasi soggetto”* (art. 2, punto 14 dello Statuto); quanto all'attività in concreto espletata, il difensore ha evidenziato che, come anche risulta dallo stesso sito web dell'associazione (www.adocnazionale.it/), il cui contenuto può assimilarsi a fatto notorio, la medesima ha sottoscritto l'accordo 'Patti Chiari' con l'ABI per tutelare i risparmiatori ed altre convenzioni per la tutela del risparmio

con alcuni istituti di credito, tra i quali Banca Intesa e MPS. Queste ultime considerazioni valgono altresì per l'attività di Asso-Consum ed Acu-Piemonte, negli Statuti dei quali, inoltre, è contemplata esplicitamente la tutela del risparmiatore: per Asso-Consum, si fa riferimento al *"diritto alla tutela in materia di servizi pubblici e di pubblico interesse oltre alla vigilanza sul mercato mobiliare"* e risulta, altresì, una specifica attenzione per quanto riguarda *"il diritto alla tutela del risparmio"* (p. 12 della costituzione); per l'Acu-Piemonte, vi è sia un richiamo generale ai *"fondamentali diritti civili dei consumatori e degli utenti, anche in qualità di risparmiatori"* (art. 3), sia uno più specifico *"alla tutela economica e del risparmio"* e al diritto a *"ricevere un'informazione adeguata e una pubblicità corretta"*.

Passando poi alle richieste di esclusione degli enti rappresentativi dei dirigenti (FIDIA) e degli agenti mandatarî (GAM e MAGAP) delle imprese assicurative avanzate dalle Difese di alcuni imputati, va osservato che si tratta in entrambe le ipotesi di associazioni che si sono costituite parte civile in quanto le condotte enucleate nell'imputazione si pongono in contrasto con i propri fini istituzionali, così ledendone prestigio e credibilità. La natura sindacale di tali associazioni, destinate alla tutela del soggetto debole del rapporto, consente di richiamare la giurisprudenza, sia di merito (si v., tra le altre, la recente Ord. G.I.P. Lucca 4.3.13) sia di legittimità (Cass. Pen., Sez. 6, n. 31413 del 08/03/2006; Sez. 3, n. 12738 del 07/02/2008; Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010), che da tempo ammette la costituzione di parte civile delle formazioni sindacali in procedimenti avverso il contraente più forte per l'affievolimento delle prerogative e delle capacità interlocutrici derivanti da condotte illecite. D'altra parte, l'assimilazione dei due rapporti è tendenza da tempo in atto nell'ordinamento, tenuto conto dell'art. 409 C.P.C. che assoggetta le relative controversie al rito del lavoro e della giurisprudenza in materia che ha tra l'altro elaborato la nozione di rapporto di lavoro c.d. parasubordinato. Si devono, pertanto, rigettare le relative eccezioni ed ammettere, dunque, dette costituzioni di parte civile.

La difesa ERBETTA ha chiesto l'esclusione della parte civile FONDIARIA-SAI, ente soggetto a responsabilità amministrativa in procedimento connesso al presente, richiamandosi all'Ord. G.I.P. Milano 25.1.05, laddove, ai punti 3 e 4, il decidente si è espresso nel senso dell'incompatibilità tra tali posizioni processuali; estendendosi all'ente soggetto a responsabilità amministrativa le disposizioni relative

all'imputato (*"in quanto compatibili"*, secondo l'art. 35 L. 231/01), il medesimo soggetto non potrebbe rivestirle, contemporaneamente, nello stesso procedimento (si tratterebbe, in tal caso, di posizioni *"antitetiche"*, p. 3 Ord. cit.). Alla stessa conclusione, nel senso dell'incompatibilità, si dovrebbe giungere, peraltro, anche qualora il conflitto fosse meramente eventuale (p. 4 Ord. cit.).

Orbene, considerato che nel presente procedimento il conflitto assumerebbe quest'ultimo carattere, in quanto, come detto, FONDIARIA-SAI è responsabile amministrativo in procedimento connesso, si deve osservare che la valutazione da svolgere in questa fase è limitata all'astratta titolarità di pretese risarcitorie in capo a FONDIARIA-SAI e alla verifica del corretto esercizio delle stesse in relazione a requisiti formali. Resta, dunque, esclusa, essendo riservata al dibattimento, la ponderazione della fondatezza delle pretese (quale conseguenza dell'accertamento della sussistenza dell'ipotesi accusatoria alla base della contestazione); e resta parimenti esclusa la verifica della compatibilità con altre vesti che la società possa in allora essere chiamata ad assumere (in tal senso, si cfr. G.I.P. Milano 11.6.10).

Riguardo poi alla questione relativa alla legittimazione alla costituzione di parte civile del gruppo azionisti ed ex azionisti di Premafin, rispetto alla quale si è eccepito che le condotte delittuose coinvolgerebbero solo FONDIARIA-SAI e che, in conseguenza, gli stessi avrebbero riportato unicamente un danno riflesso, si osserva che la coincidenza degli amministratori ed il rapporto di controllo consentono di prospettare che, a seguito delle condotte contestate, sussista il danno ingiusto azionato in questa sede. Sicchè va respinta la suddetta eccezione.

Quanto alla costituzione degli azionisti di Milano Assicurazioni, per cui si è eccepita la mancanza di legittimazione riguardo al capo a), si osserva (oltre al fatto che la maggior parte di costoro si sono costituiti pure come azionisti di FONDIARIA-SAI) che i rapporti azionari tra le due società e la coincidenza degli amministratori (nonché, l' espresso riferimento in detto capo alle minusvalenze riportate anche da Milano Assicurazioni in conseguenza delle condotte contestate) consentono di prospettare la sussistenza di un danno diretto (e non già di mero rimbalzo) a seguito delle false comunicazioni sociali di cui alla contestazione.



In ordine alle costituzioni di parte civile di Mediobanca e Unicredit: si è eccepito, da parte della difesa dell'imputato Erbetta, che le procure speciali di Unicredit e Mediobanca non indicano i fatti cui si riferiscono. L'eccezione è infondata. Nel caso in esame la procura speciale sia di Unicredit sia di Mediobanca contiene l'indicazione del procedimento penale in cui deve avvenire la costituzione di parte civile e ne richiama i reati, dovendo quindi ritenersi comprensiva di un chiaro riferimento all'oggetto della costituzione stessa e ai fatti ai quali questa attiene. Si veda Cass. IV, sent. 388 del 20.4.93, cc.12.3.93 rv 193902

In ordine alla costituzione di parte civile di Pasquale Amore, si è eccepito, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, che l'atto manca della sottoscrizione dell'avv. Flick.

L'eccezione è infondata. La procura speciale rilasciata da Pasquale Amore nomina difensore della parte offesa l'avv. Caterina Flick nonché suo procuratore speciale per la costituzione in giudizio l'avv. Maria Turco, la quale sottoscrive l'atto di costituzione anche nella qualità di difensore sulla scorta della nomina a sostituto processuale, con tutti i poteri di legge, del difensore avv. Flick, di cui non necessita la sottoscrizione nell'atto di costituzione.

In ordine alla costituzione di parte civile di Gisella Saracco si è eccepito, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, che al sostituto processuale non è stata data la facoltà di costituirsi parte civile.

L'eccezione è infondata. La procura speciale alla costituzione di parte civile viene conferita sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Chiara Pelassa ed all'avv. Davide Nizza il quale sottoscrive nella qualità di procuratore speciale nonché come unico difensore l'atto di costituzione di parte civile insieme alla collega Chiara Pelassa, che viene nominata dall'avv. Nizza suo sostituto processuale con separato atto, avendone ricevuto delega nella procura speciale.

In ordine alla costituzione di parte civile di Mauro Borone, Fabio Chiozza, Chiara Barbiero si è eccepito, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, che la procura speciale manca dell'indicazione della *causa petendi*.

L'eccezione è fondata.

La procura speciale, redatta in foglio separato, non è idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale in quanto non riferibile in modo certo al processo in relazione al quale si allega (cfr. Cass. Sez. un. 18

giugno 1993 n. 8650; in senso conforme: Cass, sez. III, 26 novembre 1993 n. 289).

Essa, conferita antecedentemente all'atto di costituzione, non contiene alcun riferimento, né implicito né esplicito, al processo in corso ma solo una generica dizione a "rappresentarmi e difendermi in ogni procedimento penale promosso contro Fondiaria Sai S.P.A., nonché contro gli amministratori, sindaci e revisori e dirigenti di detta società in carica al 31 Dicembre 2008".

In ordine alla costituzione di parte civile di Paolo Chiono, Giorgio Xompero, Giuseppe Rocca, Francesco Cavaleri, Roberto Pedron, Felice Giannelli, Alessandro Pozzi si è eccepita, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, la genericità della procura speciale.

L'eccezione è fondata.

La procura speciale, redatta in foglio separato, non è idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale in quanto, anche qui, non riferibile in modo certo al processo in relazione al quale si allega (cfr. Cass. Sez. un. 18 giugno 1993 n. 8650; in senso conforme: Cass, sez. III, 26 novembre 1993 n. 289).

Essa, rilasciata antecedentemente all'atto di costituzione, non contiene alcun riferimento, né implicito né esplicito al processo in corso ma solo una generica dizione a "rappresentarmi e difendermi in ogni procedimento penale promosso contro Fondiaria Sai S.P.A., nonché contro gli amministratori, sindaci e revisori e dirigenti di detta società in carica al 31 Dicembre 2008".

In ordine alla costituzione di parte civile di Giuseppe Centaro, Orazio Franco, Rosina Fava, Maria Giuseppina Franco, Francesca Franco, Bartolo Franco, Silvia Franco, Margherita Franco, Bernardo Barnaba Franco, Liliana Genta, Vincenzo Villata, Maurizio Agliodo, Michele De Angelis si è eccepito, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, che nella procura conferita all'avv. Grippo non è indicato a quale dei due capi di imputazione la medesima si riferisce.

L'eccezione è infondata. La procura speciale rilasciata all'avv. Grippo oltre a contenere la menzione del numero del procedimento pendente avanti al Tribunale di Torino (nr. 21713/13 R.G.N.R.) si riferisce esplicitamente a tutti i reati di cui al capo di imputazione, così dovendosi intendere la dicitura "*in relazione al reato di cui al capo di imputazione così come descritto nel decreto di giudizio immediato che*

qui si intende integralmente riportato". Il capo d'imputazione riporta unitariamente tutti i reati.

In ordine alla costituzione di parte civile di Gianluca Villa si è eccepita, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, la mancanza di sottoscrizione del relativo atto e la mancanza della procura speciale ex art. 122 c.p.p. .

L'eccezione è infondata. La procura rilasciata all'avv. Guardi è redatta a margine dell'atto di costituzione di parte civile ed è completa nelle sue parti concernendo, la stessa, sia la dichiarazione di costituzione che lo *jus postulandi*, in conformità, quindi, ai requisiti ed alla funzione di cui agli artt. 100 e 122 c.p.p., con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore che all'evidenza, per mera distrazione, si è dimenticato di apporre la sua firma anche in calce all'atto. Si ritiene che nel caso in esame la sottoscrizione apposta dal difensore a margine della dichiarazione di costituzione valga a escludere l'inammissibilità della stessa, assolvendo alla doppia funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell'art. 78 c. 1 lettera. e). (si vedano C 14-5-09, Messina ed a. 244112, che enuncia orientamento vieppiù condivisibile laddove nella procura speciale si faccia riferimento all'atto di costituzione ed entrambi gli atti siano depositati alla stessa data e con la stessa data).

In ordine alla costituzione di parte civile di Mattia Battista si è eccepita, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, la mancanza di procura speciale ex art. 122 c.p.p.

L'eccezione è infondata. La procura rilasciata all'avv. Guardi è redatta in calce all'atto di costituzione di parte civile ed è completa nelle sue parti concernendo, la stessa, sia la dichiarazione di costituzione che lo *jus postulandi*, in conformità, quindi, ai requisiti ed alla funzione di cui agli artt. 100 e 122 c. p.p., con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore. Si richiamano le argomentazioni tutte sopra rassegnate su analoga questione.

In ordine alla costituzione di parte civile di Leo Mariacarolina e dell'avv. Enrico Leo personalmente si è eccepito, da parte della difesa dell'imputato Marchionni, che nell'atto manca l'indicazione della *causa petendi*.

L'eccezione è infondata. Ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile non è necessaria una esposizione analitica della *causa*

petendi, bastando l'enunciazione del legame eziologico che correla la domanda al fatto reato per cui si procede; nel caso in esame questo è stato espresso sia dall' enunciazione "*che i danni patrimoniali subiti sono la diretta conseguenza della condotta illecita posta in essere dagli imputati* " sia dal richiamo al capo di imputazione. (Cass. Sez V, 27 aprile 1999, n. 6910).

P.Q.M.

rigetta l' eccezione di incompetenza territoriale dell' adito Tribunale
esclude la costituzione di parte civile di Chiono Paolo , Xompero
Giorgio , Rocca Giuseppe , Cavaleri Francesco , Pedron Roberto ,
Giannelli Felice , Pozzi Alessandro , Borone Mauro , Chiozza Fabio ,
Barbiero Chiara
rigetta per il resto le ulteriori istanze di esclusione

Torino , 30.1.2014

I Giudici

Handwritten signatures of the judges, including a large signature that appears to be 'G. Rossi'.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, written in a cursive style.